

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 22 gennaio 2008, notificata il 24 gennaio 2008, e dichiarare ricevibile l'opposizione proposta il 29 agosto 2006;
- condannare il convenuto alle spese ripetibili comprese le spese del procedimento principale e quelle degli intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Ondex S.A.S.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio «ONDACELL» per prodotti e servizi delle classi 6, 17 e 19 (domanda n. 4 755 971).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Decisione della divisione di opposizione: l'opposizione si considera non proposta.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 5 e 8 del regolamento (CE) n. 2869/95 ⁽¹⁾, della decisione n. EX-96-1 ⁽²⁾ e della comunicazione n. 5/96 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2869, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 303, pag. 33).

⁽²⁾ Decisione del Presidente dell'UAMI 11 gennaio 1996, n. EX-96-1, relativa alle modalità di apertura di conti correnti presso l'Ufficio (GU UAMI 1996, 48).

⁽³⁾ Comunicazione del Presidente dell'UAMI 8 agosto 1996, n. 5, relativa ai conti correnti (GU UAMI 1996, 1460).

Ricorso proposto il 31 marzo 2008 — Gres la Sagra, SL/UAMI — Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE)

(Causa T-130/08)

(2008/C 116/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Gres la Sagra, SL (Alameda de la Sagra, Spagna) (rappresentanti: sig.ra T. Villate Consonni, avvocato, e sig. J. Calderón Chavero, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ceramicalcora, SA (Alcora, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 30 gennaio 2008, nel procedimento R-1609/2006-4;
- come conseguenza del precedente annullamento, accogliere la domanda di marchio n. 3109006, non solo per i servizi della classe 39 (già ammessi a seguito del rigetto dell'opposizione B690695 per tali servizi, diventata inoppugnabile), ma anche per il resto dei prodotti e servizi richiesti delle classi 19, 21 e 40, e
- condannare l'UAMI e le altre parti in causa alle spese del presente procedimento in caso di opposizione al medesimo e respingere le loro richieste.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «VENATTO (marble stone)» (domanda di registrazione n. 3.109.006), per prodotti e servizi delle classi 19, 21, 39 e 40.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: CARAMICALCORA S.A.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi spagnoli figurativi «VENETO (cerámicas)» (nn. 2.115.543; 2.056.688; 2.056.689 e 2.056.699), per i prodotti e servizi delle classi 27, 19, 21 e 39, rispettivamente.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione, considerando che esiste un rischio di confusione nel territorio pertinente per i prodotti e servizi contestati delle classi 19, 21 e 40, ma che detto rischio non esiste in relazione ai servizi contestati della classe 39.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 marzo 2008 — ASTER/Commissione

(Causa T-409/05) ⁽¹⁾

(2008/C 116/54)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 22 del 28.1.2006.